

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

ILL.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

Motivi Aggiunti Bis – Sez. III Bis – Nrg 6133/2023

PER: Prof. ANGELUCCI MICHELE [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso come da mandato cartaceo allegato in calce all'atto introduttivo, dall'Avv. Sirio Solidoro [REDACTED] del foro di Lecce, ed elettivamente domiciliato per la presente causa presso il domicilio digitale del difensore.

Si chiede, inoltre, di poter ricevere comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo pec solidoro.sirio@ordavvle.legalmail.it e/o al seguente fax 0832345677.

CONTRO

Ministero dell'Istruzione e del Merito (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ministero dell'Università e della Ricerca (96446770586), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione e di Formazione, in persona del Capo Dipartimento p.t., rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Filippo Serra, in qualità di Direttore Generale p.t. del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott. Stefano Versari, in qualità di Capo Dipartimento p.t. per il sistema educativo di istruzione e di formazione, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

ove occorra **Ministero dell'Istruzione** (80185250588), in persona del Ministro p.t., con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Ambito Territoriale di Monza e Brianza, in persona del rappresentante legale pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Vincenza Maria Berardi, in quanto dirigente dell'Ufficio XI – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Ambito Territoriale di Monza e Brianza, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Liceo Artistico Statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, in persona del dirigente scolastico pt, con l'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Dott.ssa Elisabetta Biraghi, in quanto dirigente scolastico p.t. del Liceo Artistico Statale della Villa reale di Monza “Nanni Valentini”, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

Dott.ssa Silvana Di Caro, in quanto assistente amministrativo della segreteria del Liceo Artistico Statale della Villa reale di Monza “Nanni Valentini”, con l’Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, in quanto domiciliataria *ex lege*;

NONCHÉ NEI CONFRONTI DI

Sig.ra LEO CATERINA [REDACTED] –
[REDACTED]

Sig.ra MARIANI LAURA [REDACTED] –
[REDACTED]

Sig. CARROLI MARCO [REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED]

Sig. LORENZO EMILIO [REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra BALESTRIERI VIOLA [REDACTED] –
[REDACTED]

Sig.ra SENTINA SIMONA [REDACTED] –
[REDACTED]

Sig. FRANCIONE MIRKO VINCENZO [REDACTED]
[REDACTED] – [REDACTED]
[REDACTED]

Sig.ra FORTE MARIA FRANCESCA [REDACTED]
[REDACTED] – [REDACTED]

Sig.ra GIUSTRA ILENIA [REDACTED] –
[REDACTED]
[REDACTED]

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Sig. SEPPIA ANDREA [REDACTED] – [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Sig.ra RADAELLI ELISA [REDACTED] – [REDACTED]

[REDACTED]

Sig. CAGLIO STEFANO [REDACTED] – [REDACTED]

[REDACTED]

Sig.ra ZAPPIA ROSAMARIA [REDACTED]

[REDACTED] – [REDACTED]

PER L'ANNULLAMENTO E/O NULLITÀ E/O DISAPPLICAZIONE

1. ove occorra della ripubblicazione a seguito di rettifica delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze di Monza- Brianza Seconda Fascia e dei relativi decreti di approvazione n. 10863 del 21/07/2023 e n. 12068 del 30/08/2023 e di ogni pedissequo allegato, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, nella parte in cui il ricorrente non compare per la classe di concorso A027 e con omessa convalida del punteggio nei limiti dell'interesse.

Il ricorrente ribadisce dunque l'illegittimità degli atti gravati con il ricorso introduttivo:

- 1) del decreto prot. n. 1373 del 14/02/2023 a firma del Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza "Nanni Valentini", in persona del dirigente scolastico pt, avente ad oggetto "*PROPOSTA DI ESCLUSIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E DI ISTITUTO DI SUPPLENZA AA.SS. 2022/23 e 2023/24 – Michele ANGELUCCI nato a AVEZZANO (AQ) il 06/08/1964 C.F. NGLMHL64M06A515T*", nella parte in cui è proposta l'esclusione del ricorrente dalla cdc A027, per presunta mancanza del possesso del titolo di accesso;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 2) nonché del decreto del 15/02/2023 pervenuto tramite e-mail nella medesima data, a firma del Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, in persona del dirigente scolastico pt, avente ad oggetto “*RETTIFICA DEL DECRETO DI CONVALIDA PUNTEGGIO PERSONALE DOCENTE - O.M. 10 luglio 2020 n. 60- DOCENTE ANGELUCCI MICHELE C.F. NGLMHL64M06A515T*”, con il quale veniva convalidato il punteggio dell’odierno ricorrente e confermata l’esclusione dalla classe di concorso A027, per presunta assenza dei titoli di accesso, nonché della pedissequa pec inviata nella medesima data con allegato il predetto e gravato decreto;
- 3) nonché del decreto n. 3539 del 16/03/2023 a firma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, con il quale veniva disposta l’esclusione dell’odierno ricorrente dalle graduatorie provinciali per le supplenze di seconda fascia 2022/2024 per la provincia di Monza e Brianza per la classe di concorso A027, nonché della pedissequa e-mail inviata con allegato il predetto e gravato decreto;
- 4) nonché del decreto n. 2708 del 20/03/2023 a firma del Liceo artistico statale della Villa Reale di Monza “Nanni Valentini”, in persona del dirigente scolastico pt, con il quale veniva disposta la chiusura del contratto del Prof. Angelucci sulla classe di concorso A027, nonché della pedissequa e-mail inviata con allegato il predetto e gravato decreto, nonché ove occorra del medesimo decreto trasmesso in data 20/03/2023 con protocollo non corretto;
- 5) nonché di ogni altro ed eventuale decreto di depennamento del ricorrente dalla classe di concorso A027 e/o di decurtamento del punteggio relativo alla predetta classe ed alle altre a cui ha accesso l’odierno ricorrente.
- 6) nonché ove occorra del contratto prot. n. 8235 dell’08/11/2022, tramite cui il ricorrente era stato assunto;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 7) Nonché ove occorra: dell’Ordinanza ministeriale n. 112/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, avente ad oggetto “*Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”, nonché di ogni eventuale pedissequo allegato comprese le tabelle di valutazione dei titoli denominate tabelle A (da A1 a A010);
- 8) dell’Ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020, avente ad oggetto “*Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*“, a firma del Ministero dell’Istruzione p.t., nonché di ogni eventuale e pedissequo allegato, ivi comprese le eventuali tabelle.
- 9) del decreto n. 7232/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI - Ambito Territoriale di Monza e Brianza avente ad oggetto “*O.M. n. 112 del 06 maggio 2022 - Pubblicazione Graduatorie Provinciali di Supplenza valevoli per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 per la provincia di Monza e Brianza*”, con il quale si avvisa che con il gravato decreto prot. n. 7226/2022 sono pubblicate sul sito istituzionale dell’Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza le Graduatorie provinciali di Monza e Brianza;
- 10) delle Graduatorie provinciali di Monza e Brianza, per la fascia e classe di interesse del ricorrente A027 e per le restanti classi di concorso A026, A020, A047, A040, A041, A060 pubblicate con il gravato decreto n. 7226/2022, a firma del Ministero dell’Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI - Ambito Territoriale di Monza e Brianza;
- 11) delle Graduatorie provinciali di Monza e Brianza rettifiche, per la fascia e classe di interesse del ricorrente A027 e per le restanti classi di concorso A026, A020, A047, A040, A041, A060 pubblicate con il gravato decreto di rettifica n.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 8123/2022, a firma del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI - Ambito Territoriale di Monza e Brianza;
- 12) delle Note M.I. n. 1290 del 22-07-2020, n. 1550 del 04-09-2020, n. 162 del 02-02-2021, n. 1588 dell'11/09/2020, della Nota del Ministero dell'Istruzione (M.I.) prot. N. 28597 del 29/07/2022 recante "Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A." con riferimento l'a.s. 2022/2023;
- 13) e di ogni altra nota se intesa in senso escludente per la classe di concorso di interesse; e di ogni eventuale altro atto escludente anche non conosciuto;
- 14) del Decreto dipartimentale del 21 luglio 2020 n. 858 - Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/22.
- 15) del decreto n. 51/2023 avente ad oggetto "*Costituzione degli elenchi aggiuntivi*", a firma del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del 17/03/2023, ove inteso in senso lesivo, nonché della pedissequa nota di pubblicazione e dei pedissequi allegati e tabelle, se intesi in senso lesivo per la parte ricorrente;
- 16) Nonché di ogni eventuale ed altra graduatoria nei limiti dell'interesse e per le classi e fasce del ricorrente e di ogni eventuale decreto di approvazione.
- 17) Nonché ove occorra in via subordinata: del D.P.R. n. 19/2016, avente ad oggetto il riordino delle classi di concorso, "*Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento*", a firma del Ministero dell'Istruzione, tra cui i pedissequi allegati e note, comprese le allegate tabelle di riordino, ivi compresa dunque la tabella A allegata al predetto decreto, per quanto concerne la classe di concorso di interesse del ricorrente;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 18) del D.M. n. 39 del 30 gennaio 1998, a firma del Ministero dell'Istruzione, recante *“Testo Coordinato delle disposizioni impartite in materia di ordinamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica”*, ivi compresi i pedissequi allegati e note, tra cui la tabella A e le gravate Tabelle sulle classi di concorso allegate al predetto decreto, nei limiti dell'interesse;
- 19) del D.M. n. 354 del 10 agosto 1998, recante *“Costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazioni di classi di concorso finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed alte procedure”*, a firma del Ministero dell'Istruzione, comprese pedissegue note ed allegati, ed ivi comprese le allegate tabelle degli ambiti disciplinari concorsuali, in particolare AD 8, nei limiti dell'interesse;
- 20) del D.M. n. 259 del 09/05/2017, recante *“Decreto di revisione e aggiornamento delle classi di concorso”* a firma del Ministro dell'Istruzione, ivi compresa la tabella A e le gravate tabelle relative alle classi di concorso di interesse;
- 21) del D.M. n. 22 del 9 febbraio 2005, a firma del Ministero dell'Istruzione, con cui sono state individuate le classi di lauree specialistiche corrispondenti alle lauree previste dal pregresso ordinamento universitario, ai fini dell'accesso all'insegnamento, ivi comprese le relative tabelle nei limiti dell'interesse;
- 22) nonché ove occorra del Dm n. 509/99 a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *“Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei”*, nonché delle tabelle allegate, comprese quelle di equiparazione tra le classi di interesse;
- 23) nonché ove occorra del Dm n. 270/2004, a firma del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, avente ad oggetto *Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*, e delle relative tabelle se lesive;

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

- 24) Nonché se intesi come atti presupposti e connessi ove occorra: del Dm n. 249 del 2010 avente ad oggetto: «*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*», a firma del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e successive modifiche ed integrazioni e di tutti gli atti ad esso presupposti, e del dm n. 81/2013, a firma del Ministero dell'Istruzione, ed avente ad oggetto la modifica del predetto decreto dm n. 249/2010, se inteso in senso lesivo.
- 25) del DM. 131 del 13 giugno 2007, a firma del Ministero della Pubblica Istruzione, ed avente ad oggetto “*Regolamento supplenze docenti*”, ivi compresi eventuali e pedissequi allegati e note;
- 26) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “*Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l'attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente*”, come modificato dal gravato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- 27) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 avente ad oggetto l'aggiornamento delle graduatorie;
- 28) Nonché ove occorra delle proposte di esclusione formulate dalle Istituzioni scolastiche con i relativi decreti, acquisiti nel SIDI e conservati agli atti di quest'Ufficio e/o le segnalazioni pervenute dagli interessati.

Nonché ribadisce l'illegittimità degli atti gravati con i precedenti motivi aggiunti: della relazione n. 5540/2023, a firma del Ministero dell'istruzione e del merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, Ufficio XI – Ambito Territoriale di Monza e Brianza, avente ad oggetto “Angelucci Michele c/ Ministero dell'Istruzione e del Merito – Ricorso al Tar con sospensiva”, depositata nel fascicolo telematico in data 05/05/2023, con cui è stata ribadita l'esclusione dell'odierno ricorrente dall'inserimento per la classe

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

di concorso A027; nonché ove occorra dei pedissequi atti connessi e già gravati con il ricorso introduttivo.

NONCHÉ PER LO EFFETTO

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO E LA CONDANNA IN FORMA SPECIFICA

al reinserimento del ricorrente nelle Graduatorie provinciali di Monza e Brianza per la classe di concorso A027, con il medesimo punteggio, la medesima fascia e la medesima posizione che precede la gravata esclusione, ed alla conseguente prosecuzione dell'attività didattica che l'istante già svolgeva prima degli atti impugnati, nonché alla corretta attribuzione del punteggio decurtato a causa del gravato depennamento dalla classe di concorso A027, per le classi di concorso di interesse dell'odierno ricorrente.

Tanto premesso, il docente propone i presenti motivi aggiunti per le seguenti ragioni di illegittimità derivata in fatto e in diritto.

IN LIMINE SUI MOTIVI AGGIUNTI

1. Con il presente giudizio, il ricorrente agiva avverso gli atti di esclusione dalle GPS per la classe di concorso A027.
2. Al ricorrente non è stata accordata la misura cautelare e pertanto il proprio depennamento non è stato sospeso nelle more del giudizio.
3. Pertanto, contro gli atti indicati in epigrafe sono proposti i presenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità derivata in fatto e in diritto.

FATTO

1. Il Prof. Angelucci, con laurea in Ingegneria Elettronica, conseguita in data 28/03/1990 presso l'Università degli Studi dell'Aquila (**doc.1**), è ammesso, in virtù del predetto titolo, ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), nonché nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), nella classe di concorso A047 (*scienze matematiche applicate*), nella classe di concorso A040 (*scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche*), come

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

anche nella classe di concorso A041 (*scienze e tecnologie informatiche*), ed anche nella classe di concorso A060 (*tecnologia nella scuola secondaria di primo grado*), e risulta tuttora iscritto per le predette classi di concorso nelle seconde fasce delle GPS della provincia di Monza e Brianza:

- classe di concorso A026 punteggio pari a 37,50 punti con posizione n. 134;
- classe di concorso A020 punteggio pari a 36,50 punti con posizione n. 115;
- classe di concorso A047 punteggio pari a 36,50 con posizione n. 364;
- classe di concorso A040 punteggio pari a 36,50 con posizione n. 47;
- classe di concorso A041 punteggio pari a 36,50 punti con posizione n. 86;
- classe di concorso A060 punteggio pari a 36,50 con posizione n. 470.

2. Inoltre, il docente era anche inserito nelle predette graduatorie di Monza e Brianza per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica nelle scuole superiori*), con punteggio pari a 42,50 e posizione n. 69.
3. Tuttavia, il ricorrente, che ha prestato servizio dalle GPS per la classe di concorso A027 sino al gravato depennamento, è stato, ingiustamente, escluso dalla predetta classe per presunta assenza dei titoli.
4. Invero, il docente, ammesso ad insegnare nelle predette classi (A020 ed A026), è stato depennato per la classe A027, in quanto la parte pubblica ritiene che il ricorrente non abbia i titoli per insegnare anche nella suddetta materia, con l'assurda conseguenza che il ricorrente insegna già matematica alle scuole superiori (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), ma nel momento in cui è chiamato ad insegnare entrambe le materie (A027), cosa che già di fatto avviene, non potrebbe più farlo.
5. L'illogica esclusione del ricorrente, il quale appunto insegna nella classe di concorso A027 da numerosi anni, ha avuto altresì come assurda conseguenza, oltre al depennamento, anche il decurtamento del punteggio riguardo al servizio prestato dallo stesso docente per la predetta classe, e che il ricorrente aveva fatto valere sulle altre materie a cui ha accesso.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

6. A nulla è valsa la contestazione mossa dal ricorrente per le vie brevi circa la legittimità della propria esclusione.
7. Per tali ragioni, anche sulla scorta della Giurisprudenza di Codesto Ill.mo TAR, che si è espresso in senso favorevole per la classe di concorso A027, il docente propone i seguenti motivi aggiunti per ragioni di illegittimità derivata.

MOTIVI

ILLEGITTIMITÀ DERIVATA

I

NULLITÀ – VIOLAZIONE DELL'ART. 21 SEPTIES DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO -VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO EX ART. 97 COST.– VIOLAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – CONTRADDITTORIETÀ DI COMPORTAMENTO – VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 - VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A – VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A– VIOLAZIONE DEI DECRETI DI RIORDINO DELLE CLASSI DI CONCORSO COME MODIFICATI A SEGUITO DELL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.

1.1. Il ricorrente è dunque ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*) e nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), in quanto ha conseguito il titolo di laurea in Ingegneria Vecchio Ordinamento entro l'anno accademico 2000/2001.

Invero, secondo le disposizioni contenute nella Tabella A del DM n. 39/1998, come poi riportante nella Tabella A del DPR n. 19/2016, i docenti che hanno conseguito il titolo di Laurea in Ingegneria, entro l'anno accademico 2000/2001, sono ammessi ad insegnare nella classe di concorso A020 (già 38/A) ed A026 (già 47/A), a prescindere dal piano di studi.

Ne deriva, dunque, che il ricorrente, proprio perché ha conseguito il titolo di laurea in data 28/03/1990, e, dunque, prima dell'anno accademico 2000/2001, è ammesso ad

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

insegnare nelle attuali classi di concorso A020 ed A026, ma, paradossalmente, non è ammesso ad insegnare anche nella classe di concorso A027 (ex 49/A).

1.2. Occorre, tuttavia, rilevare come i recenti decreti di esclusione, tramite cui l'istante è stato depennato dalla classe di concorso A027, risultano essere nulli per palese violazione e/o elusione del giudicato amministrativo.

I decreti pretendono, infatti, di escludere il ricorrente dalle ambite graduatorie, sulla base di una norma, quella di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, relativa alla classe di concorso A027, che, tuttavia, non esiste più nel mondo del diritto, in quanto è già stata annullata, con efficacia *erga omnes*, da parte delle sentenze di merito di Codesto Ill.mo TAR (**tra le tante, Sentt. nn. 10850/2022; 6350/2022; 6542/2022; 2839/2023; 6360/2022; 6360/2022**).

1.3. Pertanto, i provvedimenti che hanno sancito il depennamento dell'istante, sono stati emessi sulla base delle previsioni contenute nel DPR n. 19/2016, ma senza considerare come tali previsioni non esistano più nel panorama giuridico.

Più nello specifico, la parte pubblica ha inteso riproporre, nei recenti decreti di depennamento, una clausola, quella secondo cui il titolo del ricorrente non permetterebbe di insegnare nella classe di concorso A027, che, però, non è più esistente.

Pertanto, i recenti decreti di depennamento, che hanno ingiustamente riproposto la clausola di esclusione sono nulli; invero, la *regula iuris*, che la PA intende riutilizzare per dare vita ai nuovi provvedimenti gravati, è stata già demolita.

1.4. Da ciò discende che i provvedimenti di depennamento sono stati emessi in violazione del giudicato amministrativo e, dunque, in contrasto, tra l'altro, con la norma di cui all'art 21 *septies* della l. n. 241/1990, con la conseguenza che è possibile accertare e dichiarare la nullità dei recenti decreti di depennamento.

II

**IN SUBORDINE: VIOLAZIONE DELL'O.M. 112/2022 – VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016
TABELLA A - VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO
COME MODIFICATI DALL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE**

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

AMMINISTRATIVO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE - VIOLAZIONE DELLA L. 112/2008 – VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE.

2.1. In subordine, nell'ipotesi in cui non dovesse essere accolta la tesi della nullità dei decreti di depennamento relativi alla classe di concorso A027, tali provvedimenti risultano essere comunque annullabili ovvero disapplicabili per le medesime ragioni che hanno già permesso di demolire quella parte della Tabella A del DPR n. 19/2016 con riferimento alla classe di concorso A027.

Si ritiene, pertanto, che i recenti decreti di depennamento abbiano riproposto una clausola, che, invece, non era contenuta nell'O.M. n. 112/2022 e neppure negli atti facenti parte del medesimo procedimento amministrativo di aggiornamento.

Nel caso che ci riguarda, infatti, non si assiste, da parte dell'O.M. n. 112/2022, all'espressa riproposizione e tipizzazione della clausola escludente in precedenza annullata, ma si assiste al richiamo del DPR n. 19/2016, il quale, alla luce dell'annullamento *erga omnes*, non poteva che essere inteso come privo di quella parte concernente la classe A027.

Ne discende che l'Ordinanza ministeriale n. 112/2022, se, da un lato, evoca il DPR n. 19/2016, dall'altro lato, però, tale regolamento non ha più gli stessi contenuti che aveva prima dell'intervento demolitorio.

2.2. Peraltro, l'ordinanza ministeriale n. 112/2022 ha permesso di effettuare la domanda di aggiornamento non entro la data della sua pubblicazione, ma entro il 31/05/2022, momento in cui il DPR n. 19/2016 era già stato annullato per la parte che qui rileva, ossia con riferimento alla classe A027.

In effetti, la prima sentenza di merito, che ha annullato *in parte qua* il regolamento di cui al DPR n. 19/2016 Tabella A, è quella del 18/05/2022, Sent. n. 6350/2022, così come è anche avvenuto con la Sent. n. 6542/2022.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

L'ordinanza ministeriale n. 112/2022, dunque, richiama il regolamento sulle classi di concorso, il quale, però, è da intendersi, alla data che qui rileva, ossia alla data entro cui è stato possibile effettuare la procedura di aggiornamento, come già privo della parte concernente la classe A027.

2.3. In tale ordine di idee, pertanto, ogni qual volta la Pubblica amministrazione richiami o menzioni il regolamento sul riordino delle classi di concorso, detto provvedimento dovrà essere inteso secondo i nuovi contenuti, in quanto, una parte di esso, non esiste più.

Ne discende che nella fattispecie in esame, la clausola già annullata non è stata riproposta dall'ordinanza n. 112/2022, la quale si è invece limitata a menzionare il regolamento oramai privo della parte che rileva per la classe di concorso A027; tale clausola è stata invece riproposta dai recenti decreti di depennamento, i quali sono censurabili per evidenti ragioni di manifesta illogicità, su cui si sono basati i precedenti di merito di Codesto Ill.mo TAR.

D'altronde, tutto il contenzioso riguardante la classe di concorso A027 è sorto a seguito dei depennati formulati nei confronti dei docenti da parte degli istituti scolastici.

Le stesse sentenze di merito, che hanno annullato, con efficacia *erga omnes*, il decreto di riordino sulle classi di concorso A027, com'è noto, sono maturate proprio in virtù dei decreti di depennamento, impugnati da parte dei docenti presso Codesto TAR.

2.4. Pertanto, circa i censurati contenuti dei decreti di depennamento, risulta essere manifestamente illogico ed irrazionale, nonché contrario allo spirito della norma di cui alla l. n. 112/2008, la quale ha inteso semplificare, e non complicare, il riordino delle classi di concorso, che il docente possa insegnare matematica alle scuole superiori (A026), fisica alle scuole superiori (A020), ma non anche entrambe le materie (A027).

Ed infatti, secondo la lettura sillogistica della norma va rilevato che se il ricorrente può insegnare matematica (**premessa maggiore**), nonché può insegnare fisica (**premessa minore**), non può che insegnare entrambe le materie: matematica e fisica (**conclusione**).

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Una diversa interpretazione, come quella che è stata perorata dalla parte pubblica nei gravati decreti, difetta di proporzione e di logica.

Ne discende, dunque, che anche sotto tale profilo i decreti di depennamento sono illegittimi.

III

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: VIOLAZIONE DEL DPR 19/2016 TABELLA A - VIOLAZIONE DEL DM 259/2017 TABELLA A E DEI DECRETI DI RIORDINO COME MODIFICATI DALL'INTERVENTO DEMOLITORIO DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO – ILLOGICITÀ MANIFESTA – DIFETTO DI PROPORZIONE – VIOLAZIONE DELLA L. 112/2008 – VIOLAZIONE O.M. 60/2020 - ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI DI DIRITTO.

3.1. In via ulteriormente subordine, nel caso in cui si dovesse ritenere che la previsione in base alla quale il ricorrente non potrebbe insegnare nella classe di concorso A027, sia contenuta non soltanto nei recenti decreti di depennamento, ma altresì negli atti ad essi presupposti e connessi, indicati in epigrafe e facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, e di cui i decreti di depennamento ne hanno permesso l'attuazione, si contestano anche tali atti in quanto illegittimi, ivi compresa l'O.M. 112/2022, con evidente esclusione dei decreti di riordino in quanto già annullati con effetti *erga omnes*.

I decreti di esclusione sono dunque i provvedimenti che hanno concluso e dato attuazione ai provvedimenti ad essi presupposti, i quali hanno avviato il procedimento amministrativo di aggiornamento delle GPS.

Invero, come già detto, anche in questo caso sarebbe comunque contrario alla normativa sul riordino delle classi di concorso ritenere che il docente, ammesso ad insegnare nella classe di concorso A020 ed A026, non possa insegnare anche nella classe A027.

In particolare, è noto come il Giudice amministrativo possa scrutinare le scelte della PA nel momento in cui queste siano manifestamente illogiche o contrarie alla legge.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

3.2. Nel caso di specie, tale illogicità è al contempo intrinseca ed estrinseca: è intrinseca, in quanto nel rapporto tra il provvedimento ed il bene della vita, quest'ultimo è stato immotivatamente negato nonostante il ricorrente già insegni su entrambe le materie; ed è altresì estrinseca, in quanto il criterio di riordino non risponde ai principi di ragionevolezza, posto che, a rigore di logica, nulla può giustificare il fatto che l'istante insegni entrambe le discipline in maniera disgiunta, ma non anche congiunta.

3.3. Inoltre, la previsione censurata si pone in contrasto con la norma di cui alla l. n. 112/2008 che tende, da un lato, anche in forza del principio del legittimo affidamento, a salvaguardare la corrispondenza tra i titoli conseguiti e le classi di concorso, e, d'altro lato, a razionalizzare l'accorpamento delle classi tra loro affini; così come, del resto, sono tra loro affini le classi di concorso A020, A026 ed A027.

IV

IN ESTREMO SUBORDINE TUZIORISTICO: ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E PRESUPPOSTI – PALESE IRRAZIONALITÀ – DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTRADDIZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE FIGURE SINTOMATICHE – TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – ILLEGITTIMITÀ DELLA TABELLA A DEL DPR 19/2016 COME MODIFICATA DAL DM N. 259/2017 TABELLA A ED ILLEGITTIMITÀ DEL DM N. 39/1998 E DEL DM N. 354/1998 E DEL DM N. 22/2005 E DEI DECRETI DI RIORDINO DELLA CLASSE DI CONCORSO.

4.1. In via ulteriormente gradata e subordinata, ove oltre ai decreti di depennamento ed agli atti ad essi presupposti facenti parte del medesimo compendio impugnatorio, si dovessero considerare lesivi anche le previsione contenute nei regolamenti di riordino delle classi di concorso, ivi compreso, in particolare modo, per la classe A027, la Tabella A del DPR n. 19/2016, come modificato dal DM n. 259/2017 Tabella A, ancorché tale norma sia già stata annullata con efficacia *erga omnes*, ma non si dovesse però condividere la portata *erga omnes* dal suddetto annullamento, si ritiene che tali

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

previsioni, ove ancora vigenti, siano comunque lesive; e la lesione è stata applicata ed eseguita dai decreti di depennamento, gravati unitamente agli atti ad essi presupposti, ivi compresi i regolamenti di riordino.

4.2. Invero, sin dal Dm n. 39/1998 è stato previsto che nella classe di concorso all'epoca denominata 47/A (attuale classe A026, ossia matematica alle scuole superiori), nonché nella classe già denominata 38/A (attuale classe A020, ossia fisica alle scuole superiori), sarebbe stato possibile insegnare con la laurea in Ingegneria, a prescindere dal piano di studi e da qualunque altra specificazione, qualora, come nel caso del ricorrente, il titolo fosse stato conseguito entro l'anno accademico 2000/2001.

In effetti, il ricorrente, proprio in ragione del predetto titolo, sino ad oggi, ha sempre prestato servizio nelle Graduatorie provinciali, in relazione alla classe di concorso A027.

Ne deriva che mentre la parte pubblica ammette l'inserimento del ricorrente nella classe di concorso A026 (*matematica alle scuole superiori*), ove tuttora l'istante è inserito, e così come gli permette anche l'inserimento nella classe di concorso A020 (*fisica alle scuole superiori*), ove tuttora il docente è altresì inserito, nel momento in cui il ricorrente è invece chiamato ad insegnare entrambe le materie per la classe di concorso A027 (*matematica e fisica alle scuole superiori*), cosa che in sostanza già avviene, lo stesso ricorrente non avrebbe più i titoli per poter insegnare la succitata materia.

4.3. Le tabelle riguardanti le classi di concorso, dunque, come applicate ed eseguita dai decreti di depennamento, sono oggetto di censura in quanto manifestamente illogiche, poiché impediscono al ricorrente di insegnare nella classe di concorso A027 (matematica e fisica alle scuole superiori), benché il docente già insegna nella classe di concorso A020 (fisica alle scuole superiori) ed A026 (matematica alle scuole superiori).

Ne deriva che il ricorrente, in quanto docente già inserito nella classe di concorso A026, nonché nella classe di concorso A020, ma depennato per la classe A027, è senz'altro nelle condizioni di essere reinserito nell'ambito graduatoria.

Ne deriva, dunque, che tanto il previgente e gravato Dm n. 39/98 con l'impugnata tabella A, quanto l'attuale ed anch'esso impugnato DPR n. 19/2016 con la gravata

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

tabella A, così come anche il censurato decreto di modifica n. 259/2017 e le gravate tabelle allegate ivi compresa la tabella A, aventi tutti ad oggetto la disciplina di riordino delle classi di concorso, con riferimento alla classe A027, nelle rispettive e gravate tabelle, hanno illogicamente tralasciato come sarebbe irrazionale non permettere al docente di insegnare nella classe di concorso A027, visto che il docente già insegna nelle classi A020 ed A026.

4.4. I contestati provvedimenti espulsivi, dunque, che hanno privato il ricorrente dell'inserimento nell'ambita classe, negandogli il punteggio che sulla stessa aveva altresì maturato, risultano risulta essere illegittimi, tra le altre cose, in quanto trattasi di attività didattica comunque svolta dal docente ed oramai consolidatasi da anni, con derivante maturazione del principio del legittimo affidamento e dell'esaurimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.

V

OVE OCCORRA STANTE LA COMPLESSITÀ DELLA FATTISPECIE: VIOLAZIONE DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO – VIOLAZIONE DELL'ART. 2126 CC – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE ARTT. 1,2,3,4,97 COST.

5.1. Sempre in via gradata si declina la presente censura sotto il profilo del legittimo affidamento.

La parte ricorrente, proprio in forza dell'interpretazione logica della normativa, che non può essere intesa in senso diverso da quello razionale, ossia che il docente che insegna già matematica (A026) e fisica alle scuole superiori (A020), non può che finire per insegnare entrambe le materie (A027), non è il primo anno che insegna nella classe di concorso A027.

5.2. Sotto tale aspetto, dunque, il ricorrente eccepisce la violazione del principio euro unitario del legittimo affidamento.

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Tale principio, com'è noto, scaturisce sia dai più tradizionali canoni della buona fede e della diligenza e sia dal principio della certezza dei rapporti tra privati ed amministrazioni.

In effetti, il fatto che il ricorrente già nei precedenti aggiornamenti abbia insegnato nella classe di concorso A027, per cui aveva altresì maturato il relativo punteggio, per poi vedersi negare a distanza di anni persino l'inserimento nella medesima classe, risulta essere senz'altro una chiara violazione del principio del **legittimo affidamento**.

In particolare, il predetto principio volge lo sguardo alla certezza dei rapporti che con il tempo si consolidano e si esauriscono; rapporti che fanno sorgere al docente il convincimento, per l'appunto legittimo, che il bene della vita faccia parte della propria sfera giuridica privata. Ne deriva che non appare invece legittimo che il ricorrente venga depennato e si veda decurtare il punteggio a distanza di anni e sulla base di un'interpretazione della normativa manifestamente irrazionale ed illogica.

VI

IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE DEL DM N. 39/98 COME MODIFICATO DAL 354/1998 – VIOLAZIONE DEL BROCARDO SECONDO CUI *LEX SPECIALIS DEROGAT GENERALI* – ILLOGICITÀ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI.

6.1. Con altro elemento di censura, ed in via ulteriormente gradata, si intende porre in evidenza la relazione che intercorre tra il Dm n. 39/1998 ed il Dm n. 354/1998.

Appare infatti opportuno individuare un rapporto di *genus e species* esistente tra i due decreti. In particolare, va osservato che il Dm n. 39/1998, anche per quanto riguarda l'insegnamento nella classe di concorso di interesse (attuale A027), è stato modificato dal successivo Dm n. 354/1998.

Tale decreto ha previsto l'aggregazione nell'Ambito Disciplinare n. 8 delle classi 38/A - 47/A - 49/A, le quali corrispondono alle attuali A20, A026 ed A027.

Ne deriva, dunque, alla luce di una lettura logica e razionale della succitata norma, che il decreto n. 354/1998 è successivo e speciale rispetto al dm n. 39/1998, e, dunque,

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

integra e modifica quest'ultimo, riconducendo nell'alveo di unico ambito disciplinare (A.D. 8) l'insegnamento nella classe di concorso A027.

In caso contrario, infatti, qualora così non fosse, ossia se il decreto n. 354/1998 non venisse inteso come speciale e modificativo rispetto al dm n. 39/98, tali decreti unitamente alle allegate tabelle ed al pari dei restanti e già menzionati decreti di riordino, sono oggetto di impugnazione in via graduata anche sotto ulteriore profilo, ossia per il fatto che il dm 354/1998 e i relativi allegati, con speciale riferimento all'Ambito disciplinare n. 8, non avrebbero integrato, per la classe di interesse del ricorrente, il precedente dm n. 39/98 e le allegate tabelle, in particolare la tabella A, con la conseguenza di non avere neppure integrato le più recenti tabelle del DPR n. 19/2016 e 259/2017.

Nello specifico, anche in questo caso sarebbe manifestamente illogico che i predetti decreti, benché in successione tra loro, permettano al ricorrente di insegnare fisica alle scuole superiori, matematica alle scuole superiori, ma non anche entrambe le materie.

Come pure sarebbe altrettanto illogico che la classe di concorso A027 rientri nell'Ambito Disciplinare n.8, ma solo per la partecipazione al concorso e non anche ai fini dell'inserimento nelle graduatorie provinciali, in forza del fatto che il regolamento per insegnare le ambite materie è il medesimo, a prescindere se si tratti di concorso oppure di aggiornamento delle GPS.

VII

ISTANZA PER LA NOTIFICA TRAMITE PUBBLICI PROCLAMI TELEMATICI

Il presente atto al pari del ricorso introduttivo è stato notificato ad almeno un soggetto che è scavalcato dal ricorrente per le classi di concorso di interesse; per abbondare è stato notificato anche a più soggetti concernenti le medesime classi di concorso di interesse del ricorrente.

I pubblici proclami sono già stati effettuati in riferimento al ricorso introduttivo, ad ogni modo, essendo materialmente impossibile procedere con la notifica dei presenti motivi aggiunti a tutti gli altri soggetti inseriti nelle graduatorie di interesse, si chiede a

STUDIO LEGALE

AVV. SIRIO SOLIDORO

PHD DIRITTO DEL LAVORO
ABILITATO AL PATROCINIO PRESSO LE GIURISDIZIONI SUPERIORI
STRADA MAGGIORE 31/B- 40125- BOLOGNA
VIA DI LEUCA N. 46, 73100, LECCE
TEL/FAX TRE LINEE: 0832345677 – 0833273227 – 0513512147

Codesto Ill.mo Giudice di essere autorizzati alla notificazione tramite pubblici proclami telematici del presente atto attraverso la pubblicazione degli atti sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Tanto premesso, in fatto ed in diritto, con i presenti motivi aggiunti si

CHIEDE

Nel merito: la nullità e/o l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati e l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.

Io sottoscritto Avv. Sirio Solidoro (c.f. SLDSRI82C16D883N) dichiaro altresì ai sensi della normativa vigente, che le copie analogiche utilizzate per la notifica del presente atto e per il deposito di cortesia sono estratte e conformi all'originale digitale nativo in mio possesso.

Valore indeterminabile - pubblico impiego – cu 325.00 euro.

Salvezze illimitate

Lecce- Roma, 16/10/2023

Avv. Sirio Solidoro

**SOLIDORO
SIRIO**

Firmato digitalmente
da SOLIDORO SIRIO
Data: 2023.10.16
19:24:43 +02'00'